



COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

AREA SERVIZI CULTURALI E SPORT

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 123 / 2020

OGGETTO: FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO 2020/2021 – DIVIETO DI USO DI
PETARDI, ALTRI ARTIFIZI ESPLODENTI O LUMINOSI ATTI AD
ARRECARRE OFFESA E MOLESTIA A COSE, ANIMALI E PERSONE SU
TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

L'anno 2020 addì 28 del mese di Dicembre

negli uffici del Comune siti in Viale Vittoria, 14 Alpignano.

OGGETTO: FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO 2020/2021 – DIVIETO DI USO DI PETARDI, ALTRI ARTIFIZI ESPLODENTI O LUMINOSI ATTI AD ARRECARRE OFFESA E MOLESTIA A COSE, ANIMALI E PERSONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE

Nel periodo delle feste natalizie e di fine e inizio anno lo scoppio di petardi, cartucce od altri artifizi esplodenti o luminosi, anche di libera vendita, danno luogo a disagi e possono arrecare danni a cose e offesa o molestia ad animali e persone, oltre al decoro urbano, creando altresì turbativa ai festeggiamenti; tali comportamenti, che possono anche sfociare in fattispecie penalmente rilevanti, sono idonei a recare offesa o molestia alle persone e determinano anche l'insorgere di situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità e di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale;

La Legge n. 125/2008 ha modificato l'art.54 del D.Lgs. 267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, meglio disciplinate con Decreto del Ministero dell'Interno che ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire attività di prevenzione e di contrasto anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterano il decoro urbano;

VISTI

Il D.Lgs. N. 152 del 03/04/2006;

La circolare 11/01/2001 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

Gli Artt. 7-*bis*, 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

La Legge N. 689 del 24/11/1981;

RITENUTO

Di provvedere in merito, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni e pericolo, a cose ovvero offesa o molestia ad animali e persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento dei festeggiamenti **dal 28 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021**

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, **dal 28 dicembre 2020 e sino al 7 gennaio 2021**, è fatto divieto, in centro abitato, in ogni luogo pubblico o aperto ovvero esposto al pubblico, di usare petardi, cartucce o altri artifizi esplodenti o luminosi, che possano comunque arrecare offesa o molestia alle persone e agli animali, ovvero danni a cose;

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7-*bis* del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689 del 24/11/1981, ai fini della successiva confisca ai sensi dell'Art. 20 della medesima Legge, fatta salva l'applicazione di ulteriori ed eventuali sanzioni penali o amministrative.

La presente ordinanza, inviata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.

La presente ordinanza sarà, altresì, resa nota alla cittadinanza, a cura dell'Ufficio Segreteria del Sindaco, mediante:

1. affissione negli spazi previsti per gli annunci al pubblico;
2. pubblicazione sul sito Web istituzionale;
3. comunicazione agli organi di stampa ed informazione a cura degli uffici comunali competenti;

Ai fini dell'esecuzione, si dispone che la Polizia Municipale di Alpignano, la Stazione Carabinieri di Alpignano e le forze di Polizia sono incaricate a far osservare la presente Ordinanza .

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte, da proporre nel termine di 60 giorni dalla notificazione ai sensi del combinato disposto della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, della L. 21 luglio 2000, n. 205 e del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL SINDACO
PALMIERI STEVEN GIUSEPPE /
INFOCERT SPA
firmato digitalmente